

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIU' ENTI DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO ORDINARIO SECONDARIO DI PAZIENTI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 117/2017.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha l'esigenza di svolgere il servizio di trasferimento ordinario secondario di pazienti e, tenuto conto della carenza di personale addetto al trasporto di ambulanze nonché di mezzi propri dedicati, indice una procedura comparativa tramite manifestazione di interesse di Enti del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale), al fine di selezionare uno o più Enti per la stipula di una apposita Convenzione, per la durata di anni 2 (*due*), ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nel rispetto dei principi imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO E ATTIVITA' DA ESPLETARE

Il servizio di trasporto ordinario secondario è un trasporto programmabile e non in emergenza e, pertanto, riguarda esclusivamente pazienti cc.dd. stabili, ossia pazienti che, con ragionevole probabilità da un punto di vista medico, non possono risentire di alcun pregiudizio delle condizioni cliniche.

Il servizio dovrà garantire il trasporto del paziente:

- che necessita di trattamento specialistico non disponibile presso il Presidio o la struttura di provenienza;
- per mancanza di disponibilità di posti letto presso il Presidio di provenienza

- per l'effettuazione di accertamenti diagnostici, consulenze, terapie presso Presidi o Strutture diversi da quello di provenienza;
- per la continuazione di cure non specialistiche;
- per la sua stabilizzazione dopo una malattia acuta, per il recupero di funzioni specifiche nonché per assistenza prolungata a causa di patologie croniche (post-acuzie e/o riabilitazione, lungodegenza).

L'Ente o gli Enti affidatari devono assicurare il servizio di trasporto ordinario secondario di pazienti:

- dai reparti ospedalieri ad altre Strutture Sanitarie Territoriali (RSA, Hospice, Lungodegenze, Ospedali di Comunità), nell'ambito delle "dimissioni protette";
- dai reparti ospedalieri e dai Pronto Soccorso dell'A.S.P. di Trapani verso altri Presidi Ospedalieri, Pronto Soccorso o Strutture Sanitarie convenzionate, anche fuori provincia;
- dalla Casa Circondariale di Trapani verso le Strutture Sanitarie aziendali.

ART. 2 - PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE INTERESSATE AL SERVIZIO – AMBITO TERRITORIALE

Il servizio dovrà essere svolto da/verso i seguenti Presidi Ospedalieri e Strutture:

- P.O. “S. Antonio Abate” di Trapani;
- P.O. “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo;
- P.O. “Vittorio Emanuele III” di Salemi;
- P.O. “Abele Ajello” di Mazara del Vallo;
- P.O. “Vittorio Emanuele II” di Castelvetro;
- P.O. “P. Borsellino” di Marsala;
- Casa Circondariale di Trapani;
- Strutture Territoriali dell'A.S.P. di Trapani (R.S.A., Hospice, Lungodegenze, Ospedali di Comunità);
- Servizi di riabilitazione ospedalieri e territoriali, anche convenzionati;
- Strutture pubbliche e private convenzionate della Provincia di Trapani.

L'Ente potrà indicare, nell'istanza di partecipazione, la propria preferenza riguardo a uno/a o più Presidi Ospedalieri e Strutture tra quelli sopra elencati; tuttavia, l'A.S.P. di Trapani si riserva di determinare

autonomamente le sedi di assegnazione, tenendo conto, ove possibile, delle suddette preferenze.

Si precisa che l'Ente affidatario del servizio di trasporto di pazienti degenti presso il P.O. di Trapani deve assicurare anche il trasporto dei pazienti detenuti presso la Casa Circondariale di Trapani.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

I trasferimenti avvengono su richiesta della Struttura ospitante il paziente, nello specifico, dal Direttore Sanitario di Presidio o dal Direttore della U.O., e, ove impossibilitati, da un loro delegato.

Gli interventi da effettuare dovranno essere programmati con congruo preavviso, così da permettere agli Enti individuati di poter organizzare al meglio il servizio. L'effettiva presa in carico del paziente deve avvenire entro e non oltre le 4 ore dalla chiamata.

Al fine di garantire una maggiore efficienza complessiva del servizio, nonché di minimizzare i tempi di attesa per l'ambulanza dell'Ente assegnatario e per il suo equipaggio, è onere dei Direttori Sanitari dei Presidi coinvolti (soprattutto in caso di trasporto secondario richiesto per sottoporre il paziente ad una consulenza) coordinarsi per garantire al paziente trasportato un accesso prioritario.

L'Ente affidatario del servizio dovrà avvalersi soltanto di soggetti volontari non occasionali (ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 117/17), ad eccezione della figura dell'infermiere che potrà anche essere dipendente o libero professionista incaricato dallo stesso Ente (ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 33 e 36 del Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 117/17). In tal caso dovrà indicarne il nominativo con relativi dati identificativi.

L'Ente partecipante dovrà essere dotato di ambulanze in possesso dell'autorizzazione sanitaria all'espletamento del servizio in argomento e al trasporto dei malati. L'A.S.P. si riserverà di verificare, periodicamente, la conformità dei mezzi all'uso (manutenzione dei veicoli, verifica e manutenzione delle eventuali attrezzature e strumentazione).

La modalità del trasporto deve prevedere a bordo dell'ambulanza la presenza di:

- almeno 2 unità di personale, autista e soccorritore, in possesso di idonei titoli formativi, individuati dall'Ente del Terzo Settore;

- un infermiere in possesso di valido attestato BLS-D: prioritariamente l'infermiere sarà individuato tra il personale dipendente dell'A.S.P. di Trapani, in servizio presso la struttura richiedente; soltanto nel caso in cui la struttura richiedente non disponesse temporaneamente di un proprio infermiere da assegnare al trasporto del paziente, avrà cura di comunicarlo, prima possibile, all'Ente affidatario del servizio, al fine di permettere allo stesso di reperire, in tempo utile, un infermiere che presta servizio per l'Ente medesimo.

Il personale dell'Ente, impiegato nel servizio, deve essere adeguatamente formato e facilmente identificabile (divisa e badge identificativo ben visibile).

L'infermiere dovrà prendere in carico il paziente unitamente alla relazione di accompagnamento rilasciata dalla struttura richiedente e, per ciascun servizio, è obbligato a compilare una scheda di servizio dettagliata avendo cura di registrare:

- 1) indicazione della sede di ricovero del mezzo e relativo orario di partenza (che sarà già compilata a cura dell'Ente);
- 2) ora di arrivo e ora di presa in carico del paziente presso la struttura chiamante;
- 3) ora di partenza dalla struttura chiamante;
- 4) ora di arrivo presso la struttura di destinazione;
- 5) ora di partenza dalla struttura di destinazione, per il ritorno presso la struttura chiamante (solo in caso di attività di consulenza) e relativa ora di ritorno presso la struttura chiamante;
- 6) ora di arrivo presso la sede di ricovero del mezzo nonché ora di ripristino disponibilità per un nuovo servizio (barella libera).

Sulla scheda di servizio devono essere riportati eventuali fatti o condizioni particolari verificatesi durante il trasporto, nonché eventuale materiale di consumo utilizzato dall'E.T.S. per il servizio.

L'infermiere dovrà assistere il paziente fino alla presa in carico da parte della struttura destinataria.

La responsabilità del paziente durante il trasferimento grava in solido sull'Azienda Sanitaria e sull'E.T.S. che effettua il trasferimento.

Il Direttore Sanitario di Presidio o il Direttore della U.O. o un loro delegato accertano l'avvenuto trasferimento e presa in carico del paziente presso la struttura di destinazione.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere all'Ente assegnatario del servizio la sostituzione del personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi.

Si specifica che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'A.S.P. di Trapani e il personale impiegato dall'Ente del Terzo Settore affidatario del servizio. Quest'ultimo riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Ente stesso ed il proprio personale

L'Ente del Terzo Settore, nell'espletamento del servizio di trasporto in convenzione, deve attenersi ai Protocolli Ospedalieri, ed in particolare a quanto previsto dalla Procedura Gestionale di Sistema *“La gestione dei trasferimenti dei pazienti nelle strutture ospedaliere e territoriali dell'A.S.P. di Trapani e verso altre strutture della Regione”*, adottata dall'A.S.P. di Trapani in data 23 dicembre 2019, revisionata in data 30 settembre 2024, ed allegata al presente Avviso, di cui ne costituisce parte integrante.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia.

Considerato che il servizio di trasporto richiesto agli E.T.S. è inteso come un servizio residuale, non sostitutivo di quello istituzionalmente svolto dall'A.S.P. di Trapani, si indica, di seguito, la previsione annua stimata sulla base del fabbisogno comunicato dai Presidi Ospedalieri e dalla Casa Circondariale di Trapani:

Presidi Ospedalieri	Numero massimo indicativo di trasferimenti previsti
Trapani	500
Alcamo	60
Mazara del Vallo	140
Castelvetrano	260
Salemi	20
Marsala	400
Casa Circondariale di Trapani	20

ART. 4 - RAPPORTI ECONOMICI

I rapporti finanziari tra l’A.S.P. di Trapani e l’Ente del Terzo Settore dovranno riguardare esclusivamente i rimborsi strettamente connessi al servizio da espletare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 117/17.

In applicazione degli artt. 17, comma 3, art. 33, comma 3, art. 56, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l’attività di volontariato non può essere retribuita e sono previsti soltanto i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I rimborsi del servizio di trasporto saranno calcolati sulla base delle tariffe stabilite dal D.D.G. 07 maggio 2025, n. 448 recante *“Regolamentazione del sistema delle “Eccedenze” nell’ambito del Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria (SUES) 118, ad integrazione e sostituzione delle disposizioni del D.D.G. n. 649/2023”* ed il calcolo dei chilometri terrà conto della distanza che l’ambulanza percorrerà dalla postazione di ricovero del mezzo alla struttura chiamante, dalla struttura chiamante alla sede di destinazione del paziente, con ritorno alla sede della struttura chiamante (nei casi di consulenza medica e non di dimissioni) e successivamente alla postazione di ricovero del mezzo.

Nel caso di servizio di trasporto secondario effettuato con la presenza di infermiere individuato dall’Ente del Terzo Settore assegnatario, l’ASP rimborserà all’ETS una tariffa calcolata sulla base della retribuzione spettante all’infermiere dipendente del SSN, ai sensi dell’art. 94, comma 4, del vigente CCNL – Comparto, sarà pari a € 18,66 (*euro diciotto/66*).

Ferme restando le previsioni sui rimborsi previsti dal D.D.G n. 485/2025, le O.d.V., per il servizio di cui al presente Avviso Pubblico, hanno diritto a ricevere l’ulteriore rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento dell’attività e nella misura di quanto documentato.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

I requisiti necessari per la stipula della relativa convenzione sono:

- assenza di finalità di lucro;

- iscrizione al R.U.N.T.S.;
- elettività e gratuità delle cariche associative, nonché gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti secondo i rispettivi Statuti;
- elenco dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con obblighi e diritti;
- obbligo di redazione del bilancio annuale, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art. 18 del Codice del terzo Settore approvato con il D. Lgs. 117/17;
- regolarità con le normative antimafia (art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ii.) e contributive (DURC), nonché quant'altro richiesto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- essere in posizione regolare (o esente) con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge n. 68/1999);
- essere in posizione regolare con il pagamento delle imposte e tasse, in particolare non avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, per un importo superiore al limite previsto dall'art. 48 *bis*, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 602/1973;
- essere proprietario o possedere comunque la piena disponibilità delle ambulanze utilizzate per le attività di cui al presente Avviso;
- essere esente dagli impedimenti previsti per legge (ulteriori a quelli specificati sopra).

L'Associazione dovrà inoltre produrre:

- 1) autocertificazione, ai sensi di legge, resa dal Legale Rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11 e ss. mm. e ii. (Codice delle leggi antimafia), attestante:
 - non essere sottoposto a misure di prevenzione;
 - non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione;
 - non rientrare in una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi dei pubblici fornitori;
 - non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti.
- 2) copia conforme della polizza di assicurazione, di cui all'art. 18 del Codice del Terzo Settore approvato con il D. Lgs. n. 117/17, relativa all'anno solare in corso.

Il Legale Rappresentante dell'Ente richiedente deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti (da autodichiarare ai sensi di legge):

- 1) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato della Comunità Europea;
- 2) essere residente nel territorio della Regione Siciliana.

ART. 6 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Costituiscono impedimenti soggettivi alla stipula della Convenzione:

- condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale Rappresentante dell'Ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del Direttivo;
- provvedimenti adottati ai sensi del precitato Codice delle leggi antimafia in capo al Legale Rappresentante dell'Ente ovvero ai componenti del Direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di esercizio anche da parte di altri enti nel territorio nazionale, nel quinquennio precedente la presentazione dell'istanza di convenzionamento;
- condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa, in capo al Legale Rappresentante dell'Ente o ai componenti del Direttivo;
- irregolarità contributiva;
- quant'altro, in base alla normativa vigente, che inibisca il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni.

ART. 7 - CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'istanza deve contenere:

- dichiarazione di disponibilità al convenzionamento;
- l'indicazione dell'ambito territoriale, di cui all'art. 2 del presente Avviso Pubblico, in cui l'Ente intende svolgere il servizio;

- la specificazione delle modalità di espletamento dell'attività;
- le risorse umane e strumentali che si intendono impiegare;
- l'individuazione e l'elencazione dei mezzi che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (targa, anno di immatricolazione, dotazione, assicurazione, autorizzazione sanitaria etc.);
- la copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore;
- l'elenco, anche nella forma dell'autocertificazione del Legale Rappresentante, dei componenti dell'Ente;
- Atto Costitutivo e Statuto dell'Ente;
- elenco nominativo del personale, esclusivamente volontario, adibito al servizio con l'impegno, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni.

L'istanza, che può essere redatta anche in carta semplice, deve essere presentata entro il termine perentorio di **10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web** di quest'Azienda, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Via Mazzini n. 1 – 91100 Trapani, ovvero a mezzo p.e.c. all'indirizzo affari.general@pec.asptrapani.it, dal Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore.

Se trasmessa a mezzo posta, la predetta istanza, con la documentazione richiesta allegata, deve essere inserita in busta chiusa recante all'esterno, oltre ai riferimenti del mittente e destinatario, la seguente dicitura: *“Contiene istanza per il servizio di trasporto secondario ordinario di pazienti”*.

Le proposte utilmente pervenute saranno esaminate, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, da apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Amministrativo, sostituto del Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze. La Commissione Giudicatrice avrà il compito di individuare uno o più Enti, sulla base della capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, al numero, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari, al numero dei mezzi messi a disposizione, alle concrete modalità di espletamento del servizio, nonché all'efficacia del servizio ovvero alla capacità di svolgerlo in modo tempestivo, sicuro e conforme agli standard richiesti, assicurando la

continuità assistenziale per i pazienti nonché l'affidabilità, la serietà e la qualità dell'attività.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Affari Generali, Contratti e Convenzioni di questa A.S.P. tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: affari.general@asp.trapani.it / contratti.convenzioni@asp.trapani.it.

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DELL'A.S.P. DI TRAPANI
sostituto del Direttore Generale
(Dott. Danilo Faro Antonio
Palazzolo)**